



- dall'istante (doc. 2);
- dalla moglie [REDACTED] (doc. 3);
- dal figlio a carico [REDACTED] (doc. 4).

**3.** Il ricorrente, conformemente all'effettiva composizione del nucleo familiare, presentava, altresì, attestazione ISEE contenente l'indicazione dei suddetti componenti; l'indicatore ISEE del richiedente risultava pari a "zero" (doc. 5).

**4.** Si precisa sin d'ora, infatti che, sin dal mese di giugno 2019, ovvero in data antecedente alla presentazione della domanda di inserimento nella graduatoria, la figlia maggiore del ricorrente, signora [REDACTED] aveva abbandonato il nucleo familiare originario, residente in [REDACTED] ed aveva trasferito la propria residenza in [REDACTED] (presso un immobile condotto in locazione da una zia, signora [REDACTED]) ed era così definitivamente uscita dallo stato di famiglia del signor [REDACTED]

**5.** Per quanto, il successivo mese di aprile 2020, il signor [REDACTED] la moglie ed il figlio siano subentrati nel contratto di locazione dell'immobile di via [REDACTED] il ricorrente e la figlia [REDACTED] hanno mantenuto due residenze anagrafiche e due stati di famiglia distinti.

\* \* \* \* \*

**6.** Il signor Abou Zid, con riferimento all'avviso n. 2421-piano 2020 ha conseguito un punteggio ISBAR pari a 33,500 con conseguente inserimento nella graduatoria comunale, di cui si allega estratto (doc. 6).

\* \* \* \* \*

**7.** A seguito dell'inserimento nella graduatoria per l'assegnazione di una unità abitativa destinata a servizio abitativo pubblico ai sensi della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16, il Comune di Milano ha attivato il procedimento di controllo di cui all'art. 15 del Regolamento Regionale 4 agosto 2017, n. 4 (doc. 7).

**8.** In occasione dell'incontro del 17 febbraio 2021, tenutosi presso gli uffici dell'ente, il funzionario comunale incaricato della gestione della pratica chiedeva chiarimenti in merito alla posizione della figlia Lara.

**9.** Il signor Abou Zid precisava che la figlia, pur abitando nel medesimo alloggio nel quale il nucleo si era successivamente trasferito, non apparteneva al medesimo stato di famiglia ed aveva una diversa residenza anagrafica.

**10.** Il funzionario comunale, senza peraltro segnalare al ricorrente che la modifica della composizione del nucleo familiare avrebbe potuto comportare la cancellazione dalla graduatoria, suggeriva al signor Abou Zid di rilasciare una autocertificazione recante la modifica della composizione del nucleo familiare, integrato con l'indicazione della figlia Lara.

**11.** Il signor Abou Zid rilasciava pertanto dichiarazione, di cui il ricorrente non è in possesso di copia, con cui indicava che il nucleo familiare era composto da 4 persone.

\* \* \* \* \*

**12.** Del tutto inaspettatamente, con provvedimento datato 5 marzo 2021, il Comune di Milano ha disposto la cancellazione dalla graduatoria poiché:

*“il nucleo familiare risulta modificato per composizione e caratteristiche rispetto al nucleo per il quale ha presentato la domanda e in virtù del quale ha conseguito un punteggio ISBAR pari a 33,500; di conseguenza, l'attività istruttoria non può proseguire. Pertanto, ai sensi dell'accordo operativo con ALE Milano, approvato con determinazione dirigenziale n. 240 del 20.01.2021 e sottoscritto in data 21.01.2021, la Sua domanda è cancellata dalle vigenti graduatorie definitive del Comune di Milano e di Aler Milano”* (doc. 8).

**13.** Avverso il suddetto provvedimento il signor Abou Zid ha tempestivamente proposto ricorso amministrativo in opposizione con il quale:

- ha precisato che la domanda presentata in data 21 dicembre 2020 conteneva una indicazione conforme all'effettiva composizione del nucleo familiare (3 componenti) e che tale composizione continuava, in concreto, a permanere, posto che la figlia Lara non rientrava più nel suo stato di famiglia;

- chiedeva pertanto, stante l'effettiva composizione del nucleo familiare, che non si tenesse in considerazione la dichiarazione effettuata in data 17 febbraio 2021;

- chiedeva, in ogni caso, che venisse revocata la cancellazione dalla graduatoria e che, in via subordinata, la domanda, anche laddove riferita a 4 componenti, venisse comunque valutata, tenuto conto che:

a) l'indicatore ISEE, anche in presenza della figlia, non avrebbe subito alcuna modifica, non avendo la stessa percepito alcun reddito;

b) tra gli alloggi indicati ai fini dell'assegnazione ve n'era uno idoneo a ospitare un nucleo familiare di 4 persone (doc. 9).

\* \* \* \* \*

**14.** Nonostante ciò il Comune di Milano, con il provvedimento prot. nr. PG 0174949 datato 30 marzo 2021, notificato il successivo 14 aprile 2021 che in questa sede si impugna, ha rigettato il ricorso in opposizione del signor Sabry Abou Zid sul presupposto che *“la modifica del nucleo richiedente da Lei richiesta in data 17/02/2021 [...] determina il mancato proseguimento dell'istruttoria della domanda in oggetto”* (doc. 10)

**15.** Con il presente ricorso il signor Sadry Abou Zid intende quindi impugnare il suddetto provvedimento in quanto manifestamente infondato e/o ingiusto e/o

illegittimo, chiedendo, preliminarmente e in via cautelare, la sospensione immediata della sua efficacia.

**16.** Il presente ricorso viene notificato anche al signor Ghiloufi Najib Ben Abdallah, residente a Milano, via Pellegrino Rossi n. 98, nella sua qualità di controinteressato, stante la sua collocazione nella posizione immediatamente successiva a quella occupata dal ricorrente prima della sua cancellazione dalla graduatoria.

\* \* \* \* \*

## **DIRITTO**

### ***I. VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTICOLI 22 DELLA LEGGE REGIONALE 16/2016 E DEGLI ARTICOLI 7 E 15 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 4/2017***

Il provvedimento con cui il Comune di Milano ha disposto la cancellazione del signor Abou Zid dalla graduatoria per l'assegnazione di una unità abitativa destinata a servizio abitativo pubblico a seguito della partecipazione all'avviso 2421-piano 2020 risulta illegittimo, in primo luogo, in quanto disposto in violazione del combinato disposto dell'articolo 22 della legge regionale n. 16/2016 e degli articoli 7 e 15, comma 3 del regolamento regionale n. 4/2017.

Il Comune di Milano ha infatti disposto la cancellazione del ricorrente dalla graduatoria - disponendo poi con l'impugnato provvedimento che non si sarebbe dato seguito all'istruttoria - sul solo presupposto che il signor Abou Zid, nella fase della verifica ai sensi dell'art. 15 del Regolamento Regionale, ha comunicato la modifica (peraltro insussistente) del nucleo familiare richiedente rispetto a quello dichiarato in sede di presentazione della domanda.

E' di tutta evidenza, tuttavia, che **la modifica della composizione del nucleo familiare non avrebbe in alcun modo potuto legittimare la cancellazione dalla graduatoria.**

L'art. 15, comma 3 del Regolamento Regionale n. 4/2017, nel disciplinare le ipotesi tassative di cancellazione della graduatoria, stabilisce infatti che tale provvedimento possa essere adottato solo allorché *“dall'attività di verifica della domanda risulta la mancanza o la perdita dei requisiti di accesso”*, ovvero le condizioni disciplinate sia dall'art. 22 della legge regionale n. 16/2016, sia dall'articolo 7 del regolamento regionale n. 4/2017.

Nessuna condizione ostativa all'accesso, tuttavia, si è realizzata nel caso concreto e ciò sia perché - e tanto basterebbe - la modifica della composizione del nucleo familiare non rientra tra le ipotesi preclusive all'accesso ai servizi abitativi pubblici e sia perché l'eventuale integrazione nel nucleo familiare della figlia Lara Abou Zid,

sprovvista di reddito alcuno, non ha nemmeno determinato (e, del resto, la circostanza non è stata in alcun modo eccepita dal Comune di Milano) una variazione dell'indicatore di soglia economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare tale da determinare un superamento della soglia di cui all'art. 7, comma 1, lettera c, n. 1 del regolamento regionale.

Ne consegue, anche per questa sola ragione, che il provvedimento impugnato dovrà essere annullato non sussistendo, nel caso di specie, alcuna delle ipotesi tassative di cancellazione sancite dalla disciplina regionale.

\* \* \* \* \*

## **II. DIFETTO DI ISTRUTTORIA CON RIFERIMENTO ALLA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE AI SENSI DELL'ART. 6 DEL REGOLAMENTO REGIONALE - OMESSA VALUTAZIONE DELLA RETTIFICA APPORTATA CON IL RICORSO IN OPPOSIZIONE AL PROVVEDIMENTO DI CANCELLAZIONE**

Il provvedimento impugnato deve inoltre ritenersi illegittimo anche in considerazione di un evidente difetto di istruttoria e, comunque, dell'omessa valutazione della rettifica apportata dal signor Abou Zid in sede di opposizione al provvedimento di cancellazione datato 5 marzo 2021.

E' infatti di tutta evidenza, in primo luogo, che alla luce di una adeguata istruttoria ai sensi dell'art. 15 del regolamento regionale, sarebbe comunque dovuto emergere che la figlia del ricorrente, signora Lara Abou Aziz, a prescindere da quanto dichiarato dall'istante in data 17 febbraio 2021, non avrebbe potuto essere considerata parte del nucleo familiare, con la conseguenza che nessuna modifica della sua composizione si sarebbe, in ogni caso, realizzata.

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera d) del regolamento regionale, infatti, il nucleo familiare avente diritto ai servizi abitativi pubblici è costituito, oltre che dal coniuge non legalmente separato, *“dai figli anagraficamente conviventi con il nucleo richiedente”*.

Come precisato in narrativa - e come il Comune di Milano avrebbe dovuto verificare attraverso la consultazione dei propri archivi anagrafici - la signora Lara Abou Zid, sin dal mese di giugno 2019 e, comunque, da data anteriore alla presentazione della domanda non risulta più essere anagraficamente convivente con il padre e con il nucleo richiedente.

Ne consegue, dunque, non solo la correttezza della composizione del nucleo familiare dichiarata in sede di presentazione della domanda, ma anche l'assoluta irrilevanza delle dichiarazioni rese dal ricorrente in data 17 febbraio 2021 non sussistendo, in concreto, elementi idonei a determinare una modifica della

composizione del nucleo familiare ai fini della domanda di assegnazione di una unità abitativa SAP.

\* \* \* \* \*

Ad ogni buon conto, anche a prescindere dalle precedenti considerazioni, il provvedimento impugnato dovrà ritenersi illegittimo in quanto il Comune di Milano non ha tenuto in alcuna considerazione la circostanza che il signor Abou Zid, con il ricorso amministrativo in opposizione al provvedimento di cancellazione del 5 marzo 2021, dopo avere fornito dettagliate spiegazioni in merito alla propria condotta pienamente connotata da correttezza e buona fede, ha rettificato la dichiarazione resa in data 17 febbraio 2021 e ha confermato che il nucleo familiare da tenere in considerazione è quello dichiarato in sede di presentazione della domanda (***“intendo rettificare quanto dichiarato con autocertificazione del 17/02/2021 e confermare il nucleo familiare dichiarato in sede di domanda”*** - cfr. doc. 9).

Del tutto inspiegabilmente, tuttavia, il Comune di Milano ha completamente omesso di considerare la rettifica apportata dal ricorrente tanto che, con l'impugnato provvedimento, si è semplicemente limitato a precisare di non essere intenzionata a dare seguito all'istruttoria in considerazione della modifica del nucleo familiare richiesta in data 17 febbraio 2021 (***“la modifica del nucleo richiedente da Lei richiesta in data 17/02/2021 [...] determina il mancato proseguimento dell'istruttoria della domanda in oggetto”*** - cfr. doc. 10).

Si ritiene che l'omessa valutazione della motivata rettifica apportata dal ricorrente determini un irrimediabile vizio del provvedimento impugnato che, anche per questa ragione, dovrà essere annullato.

\* \* \* \* \*

### **III DIFETTO DI ISTRUTTORIA - SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE ANCHE A FRONTE DELLA MODIFICA DELLA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE**

In ogni caso, a tutto voler concedere, il provvedimento notificato il 14 aprile 2021 risulta del tutto illegittimo e meritevole di riesame anche nella parte in cui il Comune di Milano ha comunicato che non avrebbe dato corso all'istruttoria in merito alla domanda svolta dal signor Abou Zid.

Come precisato in narrativa, infatti, quand'anche si fosse validamente realizzata, in forza delle dichiarazioni rese in data 17 febbraio 2021, una modifica della composizione del nucleo familiare, la domanda di assegnazione svolta dal ricorrente avrebbe comunque potuto e dovuto essere idoneamente valutata e la sua posizione in graduatoria avrebbe dovuto essere mantenuta e ciò anche in

considerazione del fatto che:

- a) l'indicatore ISEE, anche in presenza della figlia, non avrebbe subito alcuna modifica, non avendo la stessa percepito alcun reddito;
- b) tra gli alloggi indicati ai fini dell'assegnazione ve n'era uno idoneo a ospitare un nucleo familiare di 4 persone (cfr. doc. 9).

Ne consegue che il provvedimento impugnato risulta, comunque, essere viziato e immotivato non sussistendo alcuna ragionevole ragione per ritenere che l'istruttoria potesse ritenersi conclusa.

La determinazione del Comune di Milano dovrà pertanto essere annullata e, a seguito del reinserimento del ricorrente nella graduatoria definitiva, la domanda di assegnazione dell'unità abitativa SAP dovrà, necessariamente, essere riesaminata.

\* \* \* \* \*

### **ISTANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE**

**a)** Il ricorrente chiede che il Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale o della sezione designanda, disponga con decreto ex art. 56, comma 1 del D. Lgs 104/2010, inaudita altera parte ed in via cautelare e provvisoria, la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.

Ricorrono infatti nel caso di specie i requisiti per l'adozione, in via provvisoria, della misura cautelare.

Il ricorso appare assistito dal «fumus boni iuris», poiché sotto i profili evidenziati nei motivi dedotti l'atto impugnato si appalesa illegittimo.

A tale primo profilo si accompagna, ai fini della richiesta della misura cautelare, l'evidente requisito della **estrema gravità ed urgenza**, in considerazione dell'irreparabile pregiudizio che il ricorrente sta subendo in conseguenza del provvedimento impugnato.

A tale proposito si evidenzia, da un lato, che il nucleo familiare del signor Abou Zid sta vivendo un profondo disagio abitativo e, dall'altro, che la durata ordinaria del procedimento giudiziale potrebbe impedire, anche nell'ipotesi di accoglimento del ricorso, l'effettiva assegnazione delle unità abitative indicate, considerato che con ogni probabilità le stesse, nelle more, potrebbero essere assegnate ad altri aventi diritto.

Si chiede pertanto che questo Tribunale, in accoglimento dell'istanza di sospensiva, voglia ordinare all'amministrazione convenuta di sospendere il provvedimento impugnato di cancellazione dalla graduatoria.

**b)** Nella denegata ipotesi in cui il Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale o quello della sezione designanda, non ritenesse sussistenti i presupposti per la concessione in via d'urgenza ed inaudita altera parte della misura cautelare

richiesta, **si chiede comunque che il Tribunale adito**, accertata comunque la ricorrenza, nei termini di cui sopra, del fumus boni juris e del periculum in mora, **disponga con ordinanza emessa in camera di consiglio ex art. 55, comma 1 del D. Lgs 104/2010, la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.**

\* \* \* \* \*

Tutto ciò premesso, il signor **Sabry ABOU ZID** (c.f.BZDSRY59E25Z336W), nato in Egitto il 25 maggio 1959, residente a Milano, via Puecher n.9 , come sopra rappresentato, domiciliato e difeso, nel rassegnare le proprie conclusioni

**chiede**

**In via preliminare e cautelare:**

**a)** piaccia al Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale adito o della sezione designanda, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 56, comma 1 del D. Lgs 104/2010, disporre, inaudita altera parte ed in via cautelare e provvisoria, la sospensione del provvedimento impugnato;

- per l'effetto ordinare al Comune di Milano il ripristino dell'inserimento del ricorrente nella graduatoria comunale per l'assegnazione di una unità abitativa SAP.

**b)** in ogni caso, piaccia al Tribunale Amministrativo Regionale adito, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 55, comma 1 del D. Lgs 104/2010, disporre la sospensione del provvedimento impugnato;

- per l'effetto ordinare all'Amministrazione il ripristino dell'inserimento del ricorrente nella graduatoria comunale per l'assegnazione di una unità abitativa SAP.

**In via principale e nel merito:**

Piaccia al Tribunale Amministrativo adito:

- annullare il provvedimento del Comune di Milano, Direzione Casa - Area Assegnazioni Alloggi ERP prot. nr. PG 0174949 datato 30 marzo 2021, notificato il successivo 14 aprile 2021, recante il rigetto del ricorso avverso la cancellazione dalla graduatoria definitiva utile all'assegnazione di una unità abitativa destinata a servizio abitativo pubblico, nonché di ogni atto ad esso preordinato, consequenziale e comunque connesso, ivi compreso l'impugnato provvedimento di cancellazione prot. nr. PG 0122345 datato 5 marzo 2021.

- per l'effetto, ordinare al Comune di Milano il ripristino dell'inserimento del ricorrente nella graduatoria per l'assegnazione di una unità abitativa SAP e comunque l'adozione di ogni necessario provvedimento espresso.

In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.



**In via istruttoria:** chiede ordinarsi alla pubblica amministrazione convenuta la produzione e/o l'esibizione del fascicolo personale del ricorrente.

Si depositeranno entro i termini di legge il fascicolo di parte, contenente il provvedimento impugnato e gli ulteriori documenti indicati in ricorso e, in particolare:

1. Domanda di assegnazione del 21.12.2020
2. Documenti del ricorrente
3. Documenti del coniuge
4. Documenti del figlio Omar Abou Zid
5. Attestazione ISEE
6. Estratto della graduatoria definitiva
7. Convocazione ai sensi dell'art. 15 del Regolamento Regionale
8. Provvedimento di cancellazione del 5.3.2021
9. Ricorso amministrativo in opposizione
10. Provvedimento di rigetto del 30.3.2021, notificato il 14.04.2021

La difesa chiede di essere sentita in Camera di Consiglio.

Con espressa riserva di ulteriore produzione documentale e di motivi aggiunti.

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile; ci si riserva di depositare, ai fini dell'esenzione dal versamento del contributo unificato, l'eventuale provvedimento di ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, di cui lo stesso ha fatto richiesta.

Varese, 8 giugno 2021

avv. Mario Lotti

*La presente copia è formata ai fini della notificazione mediante pubblicazione sul sito Internet del Comune di Milano, come disposto dall'ordinanza del TAR per la Lombardia, Sezione Quarta - Sede di Milano - n. 00811/2021 Reg. Prov. Cau., relativamente alla causa n. 01121/2021 Reg. Ric..*